Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 24 ottobre** — **Numero 253**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle *inserzioni* vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO.

A termini della deliberazione del Consiglio di presidenza in data 3 ottobre 1919, è aperto un concorso per titoli e per esami ad un posto di revisore dei resoconti parlamentari, con lo stipendio di base, minimo di L. 5000 e massimo di L. 6000, da raggiungersi quest'ultimo con cinque aumenti triennali, oltre gli aumenti proporzionali portati dal Luogotenenziale decreto 10 febbraio 1918, n. 107, e l'indennità straordinaria di cui al Luogotenenziale decreto 14 settembre 1918, n. 1314.

I concorrenti dovranno presentare alla presidenza del Senato (Ufficio dei resoconti) non più tardi delle ore 12 del giorno 30 novembre 1919 la domanda in carta bollata da L. 2, i titoli e i seguenti documenti, debitamente vidimati e legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti la cittadinanza italiana del concorrente e l'avere egli compiuti i 25 anni di età e non avere oltrepassati i 35 al 30 novembre 1919. Per gli impiegati attualmente in servizio dello Stato, il limite di età è di 38 anni;

b) certificato di avere soddisfatto agli obblighi di leva;

c) certificato penale di data non anteriore al 1° novembre 1919;

d) diploma originale di laurea in giurisprudenza o in lettere conseguita in una R. Università o in uno dei Regi Istituti di studi superiori;

e) certificato comprovante i voti riportati dai concorrenti nelle singole prove degli esami universitari o degli Istituti superiori;

f) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

Sono titoli: le pubblicazioni letterarie e giuridiche; i pubblici uffici esercitati, l'idoneità ottenuta in concorsi governativi.

I primi cinque candidati prescelti per titoli, saranno chiamati alle seguenti prove di esame:

a) svolgimento di un tema sulle istituzioni parlamentari (il tempo utile per la consegna dei lavori è di cinque ore);

b) breve svolgimento di un tema in lingua francese (il tempo utile per la consegna dei lavori è di due ore);

c) compilazione del resoconto sommario di una o più sedute pubbliche del Senato;

d) correzione dei resoconti stenografici di quelle parti delle sedute delle quali i candidati abbiano compilato antecedentemente il resoconto sommario;

e) prova pratica di stenografia.

A parità di merito saranno prescelti i laureati in belle lettere e coloro che dimostreranno di conoscere altre lingue, con preferenza alla lingua inglese o tedesca.

Il vincitore del concorso non potrà esercitare alcuna professione, nè collaborare nella stampa politica periodica; inoltre durante le interruzioni dei lavori parlamentari come durante le ferie, salva la licenza annuale degli impiegati del Senato, sarà, ove occorra, temporaneamente applicato ad altri uffici di concetto dalla Camera vitalizia.

Roma, 4 ottobre 1919.

Il direttore dell'ufficio dei resoconti: *E. Gallina.*

LEGGI E DECRETI

***Il numero* 1900 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1919-920, sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 2. Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali - Spese postali, ecc., lire trentamila (L. 30.000).

Cap. n. 4. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire cinquemila (L. 5000).

Cap. n. 7. Idennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari, ecc., lire trentaseimila (L. 36.000).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero* 1901 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino che non sia provveduto alla revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario, avranno vigore le modificazioni alla legge 19 dicembre 1912, n. 1311 stabilite con le seguenti disposizioni:

Art. 2.

All'ultimo capoverso dell'art. 10 è sostituito il seguente:

« Ai posti che si rendono vacanti durante l'anno, e in conformità delle speciali attitudini, sono promossi con preferenza assoluta i promovibili per merito eccezionale, indi i promovibili a scelta e i promovibili; a questi ultimi non può essere assegnato nel corso dell'anno un numero di posti superiore alla quinta parte del numero assegnato ai promovibili a scelta. Il giudizio sulle attitudini personali, in relazione alla qualità del posto vacante, è riservato al ministro, tenuto conto del parere eventualmente espresso in proposito dal Consiglio superiore e degli uffici occupati anteriormente, oltre che delle aspirazioni dei magistrati ».

Art. 3.

All'ultimo capoverso dell'art. 11 è sostituito il seguente:

« Le promozioni si fanno con le norme stabilite nell'ultimo capoverso dell'art. 10 (modificato), salvo la proporzione dei posti da assegnare ai promovibili, che non può superare la decima parte di quelli assegnati nel corso dell'anno ai promovibili a scelta ».

Art. 4.

Il ministro della giustizia, tenuto conto delle probabilità delle vacanze, determina annualmente il numero dei magistrati da scrutinare.

Può invitare quelli compresi entro un determinato numero della graduatoria che aspirino alla promozione al pubblico ministero a presentare i loro titoli per lo scrutinio ai fini della detta promozione, senza pregiudizio dello scrutinio cui hanno diritto a turno di anzianità a norma degli articoli 10 e 11 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

La promozione così ottenuta non conferisce diritto ad occupare come giudice un posto parificato per grado e anzianità. Se il magistrato domanda in seguito di passare a funzione giudicante, non si tiene conto dell'anzianità conseguita mercè la detta promozione, ma gli è attribuita quella che gli spetterebbe se avesse ottenuto la promozione in base a scrutinio ordinario. Se non sia ancora giunto il tempo di tale scrutinio, può soltanto ottenere il richiamo alla funzione e al grado anteriori alla promozione.

Art. 5.

I magistrati che nel termine di tre anni dall'ultimo scrutinio favorevole non abbiano ottenuto per qualsiasi motivo la promozione non potranno essere promossi se non dopo nuovo giudizio del Consiglio super ore, in base a titoli e lavori diversi da quelli presentati anteriormente.

Questa disposizione si applica anche ai magistrati che si troveranno nella condizione in essa preveduta alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

L'art. 21 è modificato come segue:

« I consiglieri di appello incaricati delle istruzioni penali o della presidenza di sezioni nei tribunali devono essere meno anziani del presidente del tribunale ».

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

***Il numero* 1902 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga a quanto dispone l'art 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, possono essere indetti concorsi per tre quarti dei posti attualmente vacanti nei ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e di ordine del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 2.

Nei concorsi, di cui al precedente articolo, saranno osservate le norme di precedenza stabilite nelle leggi 25 marzo 1917, n. 481, e 18 luglio 1917, n. 1143, relative agli invalidi e agli orfani di guerra.

Quanto ai posti della carriera d'ordine, rimangono salve le disposizioni vigenti a favore degli applicati provenienti dalle amministrazioni militari e dei sottufficiali del R. esercito e della R. marina nonchè le disposizioni del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158, a favore degli invalidi della guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1908 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1915, n. 48, contenente provvedimenti relativi all'amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1920 riprende vigore per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano l'obbligo di risiedere in quella città.

Solo nel caso di dimostrata impossibilità di trovarvi abitazione, il ministro di grazia e giustizia può autorizzare i magistrati suddetti a risiedere durante l'anno 1920 in altro Comune dello stesso circondario di Avezzano o nella città di Sulmona.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA

Il numero 1909 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni del Regno, le Istituzioni pubbliche di beneficenza e altri Enti morali, i quali, a causa delle condizioni create dalla guerra, non abbiano potuto iniziare o condurre a termine opere di provvista d'acqua potabile od altre opere igieniche, per cui già ottennero mutui di favore in base alla legge 25 giugno 1911, n. 586, e al decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, potranno ottenere, per l'esecuzione di dette opere ed alle stesse condizioni di favore, nuovi mutui per un ammontare complessivo non eccedente la somma dei prestiti originariamente concessi.

Art. 2.

Alle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3 lettera *A*) del decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, sono apportate le modificazioni seguenti:

Ai Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti potranno essere concessi mutui per la somma ritenuta strettamente necessaria a seconda della natura delle opere interessanti l'igiene ed in relazione ai fini igienico sanitari da raggiungere.

La quota del mutuo a saggio di favore del 2 0[0 non potrà superare:

1° la somma di lire cinquecentomila quando si tratti di provvedere ad ospedali, locali d'isolamento, case per infermiere, fognature urbane;

2° la somma di lire duecentomila quando si tratti di altre opere di igiene, laboratorî d'igiene, bagni popolari, ambulatori, sale di pronto soccorso, ecc.

Nel caso di opere a carattere consorziale il mutuo di favore potrà complessivamente, e per tutti gli Enti consorziati, essere aumentato di un terzo.

Qualora la domanda del mutuo si estenda anche alle spese necessarie per l'arredamento dell'opera la somma da concedersi potrà per questa parte, a seconda dei casi, essere aumentata fino ad un quinto del mutuo principale.

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione dal giorno nel quale sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Norme per i viaggi degli elettori politici

I. — Viaggi in ferrovia ed in servizio diretto ferroviario-marittimo.

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata per un solo viaggio di andata e ritorno in prima, seconda o terza classe, agli elettori politici aventi residenza abituale in un Comune diverso da quello in cui sono inscritti, quando si recano al proprio collegio elettorale per l'elezione dei deputati al Parlamento.

La concessione è applicabile anche per i viaggi in partenza da stazioni delle linee della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia servite da tariffe delle ferrovie dello Stato.

2 *Documenti di trasporto e biglietti di viaggio.* — Per fruire dei prezzi ridotti debbono essere consegnati alle stazioni, in tempo utile, i documenti a stampa del preciso modello stabilito dalla concessione, (richieste di viaggio) riempiti a mano. La presentazione di tali documenti implica la piena conoscenza e l'accettazione, da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

Le richieste di viaggio della concessione 2ª sono di colore verde

e contrassegnate da una riga trasversale sull'angolo superiore destro, e sono valevoli per viaggi di andata-ritorno.

Per l'uso della concessione è obbligatorio il pagamento contemporaneo del prezzo del viaggio di andata e di quello di ritorno per i quali si rilascia un unico biglietto. Si dovrà avere cura pertanto:

a) di non consegnare il biglietto al termine del viaggio di andata;

b) di farvi apporre dalla sezione elettorale il bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione;

c) di farli bollare all'inizio del viaggio di ritorno, dalla biglietteria.

Senza i bolli di cui ai comma *b*) e *c*) il biglietto non è valido per il ritorno.

Le richieste non completate, o contenenti irregolarità (aggiunte, raschiature, cancellature, ecc.) o presentate ad una stazione diversa da quella indicatavi come di partenza, non sono valevoli. Però nei casi di semplici irregolarità di forma, come tali riconosciute dai capistazione, è ammessa la regolarizzazione delle richieste mediante annotazione firmata dall'interessato e vistata dal capo stazione.

Fra detti casi è da annoverarsi quello di richieste indicanti, come punto di partenza o di arrivo, una località non servita dalla ferrovia, od una stazione non ammessa al servizio cumulativo, od una stazione nella quale non faccia fermata il treno scelto per la partenza, oppure una fermata non ammessa al rilascio dei biglietti a prezzo ridotto. In tal caso la stazione cui la richiesta è presentata, può egualmente rilasciare il biglietto: e se la stazione errata è quella d'arrivo, il rilascio può aver luogo per quell'altra che sarà indicata dal viaggiatore.

3. *Prezzi* — I prezzi per viaggiatore e per chilometro sono i seguenti:

1ª classe L. 0.0359 — 2ª classe L. 0.0247 — 3ª classe L. 0.0163 e si debbono pagare in partenza nell'andata anche pel viaggio di ritorno (1). Il prezzo minimo di ogni biglietto è di L. 0.65 per la 1ª e 2ª classe e L. 0.30 per la 3ª (1).

Nei viaggi comprendenti tratti di confine, si debbono per questi riscuotere le tasse speciali prestabilite da computarsi in aggiunta agli altri prezzi.

4. *Termini di tempo.* — I viaggi da effettuarsi in ferrovia debbono aver luogo nei seguenti termini di tempo:

andata - dal 1° al 16 novembre 1919;

ritorno - dal 16 al 30 novembre 1919.

5. *Treni di viaggio.* — I biglietti possono essere rilasciati per uno qualsiasi dei treni indicati negli orari ufficiali, ferme le esclusioni e le limitazioni da questi stabilite. Essi valgono per iniziare il viaggio con qualunque treno della giornata.

La prosecuzione del viaggio dopo una fermata può aver luogo - entro i limiti di tempo ammessi per le fermate - con tutti i treni indicati negli orari ufficiali, salve sempre le esclusioni da questi ultimi stabilite.

6. *Via da percorrersi.* — I biglietti si rilasciano per la via chilometricamente più breve, ovvero per quella fra le vie facoltative o le deviazioni ammesse che fosse indicata sulla richiesta o sullo scontrino.

Le vie facoltative e le deviazioni ammesse sono indicate nell'elenco allegato *A*.

Le vie facoltative sono concesse senza pagamento del relativo maggior percorso; invece nei casi di deviazioni il prezzo dei biglietti è stabilito in base alla distanza corrispondente al percorso effettivo.

Le vie facoltative e le deviazioni possono esser chieste anche nel corso del viaggio, ma prima di abbandonare l'itinerario della via più breve. In tal caso per le vie facoltative le stazioni apporranno una semplice annotazione sul biglietto, e per le deviazioni riscuoteranno il prezzo ridotto pel maggior percorso considerato isolatamente, col minimo di L. 0,65 per la 1ª e 2ª classe e L. 0,60 per la 3ª per ogni biglietto, oltre al diritto fisso ed agli aumenti vigenti.

7. *Cambio di classe.* — Per il passaggio da una classe ad altra superiore è dovuta la differenza fra i prezzi a tariffa ridotta delle due classi per la distanza per la quale è richiesto il cambio col minimo di L. 0,65 oltre gli aumenti. I passaggi debbono riferirsi in ogni caso a corse semplici e non mai di andata e ritorno, e sono ammessi anche per un solo tratto di viaggio, si iniziale, che intermedio o finale.

8. *Fermata intermedia.* — Tanto nel viaggio di andata, quanto in quello di ritorno, i viaggiatori hanno facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie del percorso indicato sul biglietto:

una volta nei viaggi di oltre 200 e fino a 500 chilometri;

due volte nei viaggi di oltre 500 chilometri.

Ciascuna fermata non può durare oltre la mezzanotte che segna la fine del giorno successivo a quello dell'arrivo nella stazione di fermata, e, quando non sia stata chiesta e stabilita preventivamente a partenza, deve essere autorizzata dal capo della stazione stessa di fermata, mercè apposito visto sul biglietto, da esibire poi nuovamente all'atto della ripresa del viaggio per la occorrente bollatura.

La ripresa del viaggio può aver luogo da una stazione dell'itinerario successiva a quella di fermata, previo avviso al capo di quest'ultima stazione o di quella ripresa del viaggio perchè ne faccia annotazione sul biglietto. Nelle località servite da due o più stazioni la ripresa del viaggio può senz'altro aver luogo da una qualunque di esse.

Indipendentemente dalle fermate regolamentari, il viaggiatore può fermarsi in una stazione precedente quella cui è diretto quando quivi non fermi il treno col quale viaggia; ma ha l'obbligo di proseguire col primo treno utile.

Le fermate nel viaggio di andata debbono essere regolate in modo che venga rispettato in via assoluta il termine perentorio prescritto per l'arrivo al collegio elettorale. In conseguenza l'elettore non dovrà effettuare fermate quando risulti che fermandosi non è più possibile giungere a destinazione in tempo utile per la votazione.

Nel ritorno le fermate sono invece ammesse anche se l'elettore ha iniziato il viaggio all'ultimo limite di tempo stabilito, cioè prima della mezzanotte dell'ultimo giorno di validità del biglietto.

9. *Identificazione personale.* — A domanda del personale ferroviario l'elettore deve esibire, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno, il biglietto di viaggio nonchè il certificato di inscrizione elettorale.

10. *Elettori dimoranti all'estero.* — Per gli elettori dimoranti all'estero tien luogo della richiesta un certificato di residenza all'estero rilasciato dai competenti uffici diplomatici o consolari.

Agli elettori che non avessero potuto provvedersi del suddetto certificato, l'autorità di pubblica sicurezza delle stazioni di confine potrà rilasciare una dichiarazione equipollente.

In ogni caso presentando alla stazione di confine il certificato o la dichiarazione che tengono luogo di richiesta gli elettori provenienti dall'estero dovranno sempre esibire, e far bollare dalla stazione, il certificato d'inscrizione sulle liste elettorali.

11. *Viaggi in servizio diretto ferroviario-marittimo con la Sicilia e con la Sardegna.* — Gli elettori diretti dal continente ad una stazione della Sicilia, o viceversa, i quali invece di seguire la via dello stretto di Messina preferissero effettuare il viaggio per la via mista ferroviaria-marittima seguendo la via di mare Napoli-Palermo e quelli diretti dagli scali marittimi della Sardegna ad una stazione del continente, o viceversa, dovranno provvedersi di biglietti di andata e ritorno in servizio diretto ferroviario-marittimo. Non sono ammessi i viaggi in servizio diretto ferroviario-marittimo comprendenti due traversate marittime e cioè quella

(1) I prezzi calcolati con le suddette basi, nonchè i prezzi minimi debbono essere aumentati del 55 0[0 per la 1ª e 2ª classe e del 35 0[0 per la 3ª classe in applicazione del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n 1380, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori.

fra Napoli e Palermo e l'altra fra Civitavecchia e la Sardegna. Così ad esempio un elettore che da una stazione della Sicilia od anche da Palermo volesse recarsi a Golfo Aranci effettuando i due percorsi marittimi Palermo-Napoli e Civitavecchia-Golfo Aranci, dovrà provvedersi di un primo biglietto dalla Sicilia per Napoli e, quivi giunto, di un secondo biglietto Napoli-Golfo Aranci presentando, beninteso, due separate richieste.

12. *Servizi cumulativi.* — Il servizio cumulativo è ammesso, ma col computo separato delle distanze, con le Amministrazioni minori e le linee secondarie a contatto con la rete dello Stato indicate nell'elenco allegato *B* entro i limiti e nei modi risultanti dalle convenzioni ed istruzioni in vigore.

Pei trasporti fra amministrazioni non collegate da servizio cumulativo debbonsi usare separati documenti per il percorso di ciascuna Amministrazione interessata, da presentarsi singolarmente ad ognuna di esse.

13. *Condizioni comuni coi trasporti ordinari.* — Tutte le norme e condizioni relative ai trasporti ordinari di persone sono estensibili al trasporto degli elettori in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni.

14. *Prescrizioni e responsabilità pel rilascio dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire della concessione speciale II (viaggi degli elettori politici) non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per ottenerli.

Chi rilascia, sottoscrive o convalida i documenti medesimi risponde personalmente delle indicazioni e dichiarazioni in esse contenute, ed è soggetto alla responsabilità penale di cui al successivo art. 17; è inoltre tenuto a risarcire l'Amministrazione ferroviaria della differenza fra il prezzo ridotto a quello a tariffa ordinaria, e delle penalità dovutele, nel caso in cui si tratti di persone non aventi titolo alla riduzione e quando non sia stato possibile di ottenere il pagamento delle differenze e penalità medesime da parte di chi si è servito dei documenti indebitamente rilasciati.

15. *Prescrizioni e responsabilità per l'uso dei documenti di riduzione.* — I documenti per fruire della Concessione speciale II (viaggi degli elettori politici) e così pure i relativi biglietti a prezzo ridotto non sono trasferibili; non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalla Concessione; nè adoperati da persone che non ne siano i veri titolari, o che comunque pure essendone titolari, non abbiano i requisiti per viaggiare a prezzo ridotto come è stabilito dalla Concessione.

Chi si serve illecitamente dei documenti o dei biglietti di cui sopra incorre nelle penalità di cui nel successivo art. 17.

16. *Irregolarità di viaggio e relative soprattasse.*

A) *Viaggi di andata.* — L'elettore che nell'andata viene trovato in viaggio o giunge a destino oltre i termini di tempo stabiliti dall'art. 4, perde il diritto alla Concessione e deve pagare la differenza fra l'importo del biglietto di andata e ritorno (che verrà ritirato) e quello di un biglietto a tariffa ordinaria di sola andata.

B) *Viaggi di ritorno.* — Qualora il viaggio di ritorno venga iniziato dopo trascorsi i limiti di tempo stabiliti dall'art. 4 l'elettore deve pagare la differenza fra la tariffa ridotta pagata (metà del prezzo del biglietto di andata e ritorno) e quella ordinaria relativa al viaggio di ritorno.

C) *Fermate.* — Nel caso di fermate eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 8 sarà provveduto alla regolarizzazione del viaggio in modo analogo a quello indicato al comma *b*) salvo l'applicazione delle disposizioni del comma *a*) qualora, in dipendenza della irregolarità l'elettore non potesse più giungere a destinazione in tempo utile per la votazione.

D) *Mancanza del certificato d'iscrizione elettorale.* — L'elettore che viene trovato in partenza, lungo il viaggio, od in arrivo, col solo biglietto a prezzo ridotto e sprovvisto del certificato di iscrizione elettorale deve pagare, per tutto il percorso indicato sul biglietto, la differenza fra il prezzo ridotto già pagato e quello a tariffa intera più una sovratassa eguale alla differenza stessa; a meno che possa altrimenti dimostrare di aver titolo alla riduzione.

E) *Mancanza del bollo del Comune sui biglietti.* — Venendo presentati biglietti pel viaggio di ritorno non muniti del prescritto bollo del Comune in cui ha avuto luogo la votazione (art. 2, comma *b*) i biglietti stessi verranno ritirati e l'elettore dovrà pagare l'importo a tariffa intera delle due corse di andata e di ritorno sotto deduzione del prezzo ridotto già pagato in partenza nell'andata.

F) *Mancanza sul biglietto del bollo della stazione iniziale del viaggio di ritorno.* — Nel caso che siano trovati elettori in viaggio di ritorno con biglietti mancanti del bollo della stazione iniziale del viaggio stesso essi saranno sottoposti al pagamento di un terzo dell'importo del biglietto a tariffa intera per il percorso effettuato con biglietto non vidimato ed i biglietti di andata-ritorno saranno regolarizzati per il proseguimento.

17. *Abusi e relative penalità.* — Ogni abuso o tentativo di abuso (articoli 14 e 15) verrà senz'altro denunziato all'autorità giudiziaria per i procedimenti di legge contro i responsabili agli effetti del regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate (articoli 56 e 65) e del Codice penale; e ciò indipendentemente dal pagamento da farsi all'atto dell'accertamento dell'abuso della differenza fra il prezzo ridotto già pagato o che si fosse tentato di pagare indebitamente e quello a tariffa ordinaria, per tutto il percorso, più tre volte la differenza stessa a titolo di penalità.

Nei casi di documenti o biglietti alterati o falsificati è dovuto il pagamento a tariffa ordinaria per tutto il percorso, più tre volte l'importo stesso a titolo di penalità.

In tutti i casi di abusi o tentativi di abusi deve essere redatto verbale di contravvenzione.

18. *Documenti smarriti.* — Nel caso di smarrimento di documenti valevoli per ottenere la riduzione di viaggio l'elettore deve tosto informarne l'Amministrazione ferroviaria per mezzo delle stazioni. Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento il titolare del documento smarrito è responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

19. *Reclami.* — Non si accordano rimborsi di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione alla stazione di partenza dei documenti necessari per ottenere la riduzione nè per la irregolare compilazione dei documenti stessi.

In ogni altro caso i reclami per rimborso (da indennizzarsi all'Amministrazione che ha rilasciato il biglietto) debbono essere corredati dai biglietti o dalle ricevute comprovanti l'eseguito pagamento e da quegli altri documenti che fossero richiesti dall'Amministrazione ferroviaria.

A tal fine le stazioni su domanda dei viaggiatori permetteranno loro di conservare i biglietti, o preferibilmente rilasceranno dichiarazione di averli ritirati.

II. — Viaggi in servizio interno della navigazione di Stato.

1. *Documenti di riduzione per fruire dei prezzi ridotti marittimi.* — Per fruire dei prezzi ridotti marittimi gli elettori debbono presentare in tempo utile alle agenzie marittime degli scali di partenza le richieste di riduzione le quali sono eguali a quelle che servono per i viaggi in ferrovia.

2. *Prezzi.* — I prezzi dovuti per i viaggi marittimi di andata e ritorno degli elettori politici sono indicati nel prospetto allegato *C* già formati per relazione e per classe.

Nei detti prezzi non sono compresi i diritti di imbarco e sbarco nei porti dove i piroscafi non attraccano alla banchina.

Chi si vale dei servizi di ristorante e di buffet sulle linee di navigazione dello Stato deve pagare i prezzi stabiliti per i viaggiatori ordinari non essendo ammessa al riguardo nessuna riduzione.

3. *Termini di tempo.* — I viaggi degli elettori sulle linee della navigazione di Stato debbono aver luogo nei seguenti termini di tempo:

Andata - dal 1° al 16 novembre 1919.
Ritorno - dal 16 al 30 novembre 1919.

4. *Utilizzazione dei biglietti.* — I biglietti devono essere utilizzati col piroscafo e con la partenza per la quale vengono rilasciati.

Tanto il viaggio di andata che quello di ritorno devono aver luogo fra gli stessi due scali.

5. *Condizioni comuni coi trasporti marittimi ordinari.* — Tutte le norme e condizioni relative ai viaggi a tariffa ordinaria sulle linee di navigazione sono estensibili al trasporto degli elettori in quanto non siano modificati dalle presenti disposizioni.

6. *Disposizioni comuni ai viaggi degli elettori politici in ferrovia.* — Per tutto quanto non è diversamente disposto nel presente capitolo II valgono per i viaggi degli elettori sulle linee di navigazione le stesse disposizioni vigenti per i viaggi in ferrovia.

Allegato A.

PROSPETTO
indicante le vie facoltative e le deviazioni ammesse pei viaggi a tariffa differenziale *A*

VIE FACOLTATIVE.

(Il prezzo dei biglietti è stabilito sull'itinerario corrispondente alla via più breve, salvo le eccezioni di cui alle note 7, e (8).

PERCORSI da (1)	PERCORSI a (1) o viceversa	Via più breve	Vie facoltative
Alessandria	**Milano Centrale**	**Mortara**	Voghera-Pavia
Alessandria	Savona	San Giuseppe di Cairo	Sampierdarena
Arona	Santhià	Borgomanero	Novara
Asti	Sampierdarena	Acqui	Alessandria-Novi Ligure
Bergamo (2)	Milano Centrale	Usmate-Carnate	Treviglio
Borgo San Donnino	Roma Termini	Parma-Sarzana-Livorno Centrale (7)	Bologna-Firenze
Bra	Sampierdarena	Acqui	Savona
Bra	Torino P. N.	Sanfrè	Cavallermaggiore
Brindisi	Caserta	Foggia	Metaponto-Napoli
Brindisi	Napoli (3)	Metaponto	Foggia
Cancello	Nocera Inferiore	Codola	Napoli
Cavallermaggiore	Milano Centrale	Castagnole-Asti-Mortara	Torino-Novara
Chiusi	Firenze S. M. N.	Arezzo	Siena-Empoli
Cuneo	Roma Termini	Bastia-Genova-Livorno Centrale	Torino-Piacenza-Noceto-Sarzana-Livorno Centrale *o* Torino-Piacenza-Parma-Sarzana-Livorno Centrale *o* Torino-Alessandria-Genova-Livorno Centrale *o* Torino-Piacenza-Bologna-Firenze
Firenze S. M. N. (4)	Milano Centrale	Pistoia-Bologna	Marradi-Faenza
Id.	Roma Termini	Arezzo-Chiusi-Orte	Terontola-Foligno Orte
Id. (5)	Venezia (5)	Pistoia-Bologna	Marradi Faenza
Foggia	Roma Termini	Caserta	Pescara-Sulmona
Milano Centrale	Id.	Parma-Sarzana-Livorno Centr. (7)	Genova-Livorno Centrale *o* Bologna-Firenze *o* Bologna - Falconara Marittima (6)
Id.	Salerno	Bologna-Termoli-Benevento (8)	Parma - Sarzana-Livorno Centrale-Roma *o* Genova - Livorno Centrale-Roma *o* Bologna-Firenze-Roma
Id.	Sarzana	Parma (7)	Genova
Novara	Piacenza.	Mortara	Milano-Lodi
Parma	Roma Termini	Sarzana-Livorno Centrale	Bologna-Firenze
Roma Termini	Torino P. N.	Livorno Centrale-Genova	Livorno Centrale - Sarzana-Noceto-Piacenza *o* Livorno Centrale-Sarzana-Parma-Piacenza *o* Firenze-Bologna-Piacenza
Id.	Saluzzo	Livorno Centrale - Genova - Acqui-Cavallermaggiore	Livorno Centrale - Sarzana-Noceto-Piacenza-Torino *o* Livorno Centrale-Sarzana-Parma-Piacenza-Torino *o* Livorno Centrale-Genova - Alessandria-Torino *o* Firenze-Bologna-Piacenza-Torino

NOTE

riguardanti il quadro delle vie facoltative

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive la facoltatività vale: *a*) da una stazione all'altra; *b*) da oltre una delle due stazioni per l'altra: *c*) da oltre per oltre o viceversa.

(2) Soltanto pei viaggi da Bergamo loco in destinazione di Milano ed oltre o viceversa.

(3) Soltanto pei viaggi da Brindisi ed oltre in destinazione di Napoli loco o viceversa.

(4) Soltanto pei viaggi da Firenze loco a Milano Centrale ed oltre o viceversa.

(5) Soltanto pei viaggi da Firenze loco in destinazione di Venezia loco o viceversa.

(6) La via di Falconara Marittima è ammessa soltanto pei viaggi da Milano Centrale ed oltre per Roma loco o viceversa.

(7) L'uso delle vie facoltative è ammesso soltanto pei biglietti aventi prezzi stabiliti per la via di Parma anzichè per quella più breve di Borgo San donnino-Noceto-Fornovo, la quale può essere percorsa come via facoltativa. I biglietti emessi e tassati per questa ultima via sono valevoli soltanto per la via stessa.

(8) L'uso delle vie facoltative è ammesso soltanto pei biglietti aventi prezzi stabiliti per la via di Bologna anzichè per quella più breve di Piacenza-Noceto-Livorno Centrale-Roma, la quale può essere percorsa come via facoltativa. I biglietti emessi e tassati per quest'ultima via sono valevoli soltanto per la via stessa.

Segue Allegato **A**.

DEVIAZIONI.

(Il prezzo dei biglietti è stabilito per la distanza computata sul percorso effettivo).

PERCORSI Da . . . . . (1)	o viceversa a . . . . . (1)	Via più breve	Deviazione	Chilometri di maggior percorso
Airasca	Sampierdarena	Cavallermaggiore-Acqui	Torino-Alessandria	8
Albacina	Porto Civitanova	Macerata	Ancona	19
Alessandria	Taranto	Piacenza - Bologna - Ancona-Bari	Genova-Roma-Napoli-Metaponto Genova-Roma-Caserta-Foggia-Bari	133 186
Alessandria	Verona	Piacenza-Mantova	Mortara-Milano	3
Ancona	Roma Termini	Foligno	Castellammare Adriatico	91
Ancona	Salerno	Termoli-Campobasso	Foggia-Napoli	88
Ancona	Sina i	Foggia-Potenza	Foggia-Bari	54
Aquila	Falconara Marittima	Terni	Castellammare Adriatico	5
Aragona Caldare	Messina	Canicattì-Bicocca	Termini Imerese	8
Arona	Roma Termini	Oleggio-Alessandria-Livorno C.	Milano Bologna-Firenze	52
Asti	Cavallermaggiore	Castagnole Lanzo-Brà	Trofarello	10
Bassano	Padova	Cittadella Camposampiero	Castelfranco-Venezia-Marano	50
Bastia M.	Saluzzo (2)	Cuneo	Bra Savigliano	2
Benevento	Termoli	Campobasso	Foggia	17
Bergamo	Brescia	Palazzolo-Rovato	Treviglio-Rovato	22
Bergamo (3)	Parma	Rovato Piadena	Usmate-Milano-Lodi Treviglio-Milano-Lodi	35 38
Bicocca	Termini Imerese	Santa Caterina Xirbi	Messina Centrale	100
Bologna	Caserta	Castellamm. Adriatico-Isernia	Firenze-Roma	26
Bologna	Dossobuono	Revere - Nogara - Isola della Scala	Modena-Mantova	15
Bologna	Orte	Faenza-Dicomano	Pistoia-Firenze Falconara Marittima	3 87
Bologna	Pontassieve	Faenza-Dicomano	Pistoia-Firenze	4
Bologna	Salerno	Termoli-Campobasso	Firenze-Roma-Napoli	61
Borgo San Donnino	Fornovo	Noceto	Parma	20
Borgo San Lorenzo	Pontassieve	Dicomano	Firenze	23
Bra	Milano	Castagnole-Casale-Mortara	Torino-Novara	23
Brescia	Lodi	Cremona-Codogno	Milano	12
Brescia	Modena	Parma	Verona Mantova	19
Calolzio Olginate	Parma	Bergamo-Brescia-Piadena	Usmate Milano Lodi	2
Calolzio Olginate	Rovato	Bergamo	Usmate-Milano	51
Cajanello Vairano	Falconara Marittima	Isernia-Castellamm. Adriatico	Roma-Foligno	58
Cancello	Torre Annunziata Cent.	San Giuseppe Vesuviano	Napoli	13
Canicatti	Roccapalumba	Aragona Caldare	Santa Caterina Xirbi	7
Casale Monferrato	Milano Centrale	Mortara	Vercelli	14
Casale Monferrato	Piacenza	Mortara-Broni	Alessandria-Tortona	9
Casale Monferrato	Torino P. N.	Trino Vercellese Chivasso	Vercelli	24
Casarsa	Gemona Osped.	Pinzano	Udine	13
Casarsa	Mestre	Portogruaro	Conegliano-Treviso	11
Casarsa	Treviso	Motta di Livenza	Conegliano	4
Caserta	Chieti	Caianello-Isernia	Foggia-Pescara	78
Caserta	Ferrara	Isernia-Ancona-Ravenna	Roma-Firenze-Bologna	60
Caserta	Francavilla Mare	Isernia-Sulmona-Pescara	Benevento-Foggia	35
Caserta	Lecce	Nocera Inferiore-Metaponto-Francavilla Fontana-Novoli	Foggia	7
Caserta	Nardò Centrale	Nocera Inferiore-Metaponto-Francavilla Fontana-Novoli	Foggia-Zollino	29
Caserta	Pescara	Isernia-Sulmona	Foggia	51
Caserta	Taranto	Nocera Inferiore-Metaponto	Foggia-Bari	69
Castelbolognese	Ferrara	Lugo-Lavezzola	Bologna	11
Castellammare Adriatico	Roma Termini	Sulmona-Avezzano	Sulmona-Terni	104
Catanzaro Marina	Messina Centrale	Santa Eufemia (diramazione)	Reggio Calabria Villa S. Giovanni	17
Catanzaro Marina	Reggio Calabria Centrale	Roccella Jonica	Sant'Eufemia (diramazione)	12
Catanzaro Marina	Salerno	Santa Eufemia-Battipaglia	Metaponto-Potenza	146
Catanzaro Sala	Reggio Calabria Centrale	Santa Eufemia (diramazione)-Villa San Giovanni	Catanzaro Marina-Roccella Jonica	6
Cerea	Milano	Mantova Codogno	Verona	5
Cerea	Vercelli	Mantova-Codogno-Mortara	Verona-Milano-Novara	21
Ceva	Milano Centrale	San Giuseppe di Cairo-Alessandria-Mortara	Torino-Novara	46
Chiusi	Foligno	Terontola	Orte	54
Chivasso	Piacenza	Casale-Mortara-Broni	Novara-Milano-Lodi Torino-Alessandria	20 47

PERCORSI Da . . . . . (1)	a . . . . . (1) o viceversa	Via più breve	Deviazione	Chilometri di maggior percorso
Chivasso	**Sampierdarena**	**Cocconato-Asti-Acqui**	Torino P. N.-Alessandria	39
Cittadella	**Mestre**	**Castelfranco Veneto.**	Camposampiero-Padova	17
Codogno	Torino P. N.	**Pavia-Mortara**-Vercelli *o* Pavia-Mortara-Casale-Chivasso	**Milano-Novara** **Piacenza-Alessandria**	1[illegible] 7
Cuneo (4)	Firenze S. M. N.	**Bastia** Mondovì Savona-Pisa	**Torino-Acqui-Genova**	107
Cuneo	Livorno Centrale	**Bastia** Mondovì-Savona	**Torino-Acqui-Genova**	107
Cuneo	Torino P. N.	**Savigliano**	**Airasca**	5
Domodossola	Genova P. N.	**Piedimulera-Borgomanero-Novara-Alessandria**	**Arona-Milano**-Voghera	41
Domodossola	**Novara**	**Piedimulera-Borgomanero**	**Arona**	3
Domodossola	Roma Termini	**Piedimulera-Borgomanero-Novara-Alessandria**-Genova-**Livorno Centrale**	**Arona-Milano**-Bologna-Firenze	54
Domodossola	**Santhià**	**Piedimulera-Borgomanero**	**Arona-Borgomanero**	12
Empoli	Montepescali	**Asciano**	**Pisa-Livorno Centrale**	5
Faenza	Orte	**Dicomano-Chiusi**	**Firenze** **Falconara** **Marittima**	21 38
Faenza	**Pontassieve**	**Dicomano**	**Firenze**	22
Faenza	**Spezia**	**Firenze-Empoli-Pisa-Viareggio** *o* Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio	**Bologna-Parma**	4
Ferrara	Orte	**Lugo-Dicomano**	**Bologna-Firenze** **Ravenna-Falconara** Marittima	14 14
Ferrara	**Pontassieve**	**Lugo-Dicomano**	**Bologna-Firenze**	15
Ferrara	**Rimini**	**Ravenna**	**Bologna**	35
Ferrara	Salerno	**Ravenna-Termoli-Campobasso-Benevento**	**Bologna**-Firenze-Roma-Napoli	95
Ferrara	**Verona**	**Cerea**	**Padova**	25
Firenze S. M. N. (5)	**Torino** P. N. (5)	**Pisa-Genova-Acqui**	**Bologna-Piacenza**	64
Foggia	Genova	**Ancona-Piacenza**	**Caserta-Roma-Livorno** C.	60
Foggia	Sampierdarena	**Ancona-Piacenza**	**Caserta-Roma-Livorno** C.	67
Forlì (6)	Orte	**Faenza-Dicomano**	**Falconara Marittima**	8
Francavilla Fontana	Lecce	**Novoli**	**Brindisi**	14
Francavilla Fontana	Nardò Centrale	**Novoli**	**Brindisi-Zollino**	36
Genova P. P.	**Cairo Montenotte** **Dogo** **Merana** **Piana** **Rocchetta Cairo** **San Giuseppe di C.**	Savona	**Acqui**	39 23 5 15 29 45
Genova P. P.	**Santhià**	**Alessandria-Casale**-Vercelli	**Acqui-Torino**	67
Laveno-Mombello	**Roma Termini**	Milano-Noceto-Sarzana-Livorno Centrale	**Milano-Bologna**-Firenze	47
Lecce	**Napoli**	**Novoli-Francavilla Fontana-Metaponto-Potenza**	**Foggia**	58
Lodi	**Padova**	**Cremona-Mantova- Monselice**	**Milano-Verona**	39
Lodi	**Verona P. N.**	**Cremona-Mantova**	**Milano**	27
Mantova (7)	Milano Centrale	Codogno	**Verona**	37
Mantova	**Padova**	**Monselice**	**Verona**	13
Mestre	**Trento**	**Bassano**	**Padova-Verona**	42
Milano Centrale (8)	Con iofuri (8)	**Bologna-Foggia-Potenza Inferiore-Metaponto**	**Noceto-Sarzana**-Livorno C. - **Roma-Napoli-Reggio Calabria** **Parma-Sarzana-Livorno** C.-**Roma-Napoli-Reggio Calabria** **Genova-Livorno Centr.**-Roma - **Napoli-Reggio-Calabria** **Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria**	18 38 52 65
Milano Centrale (9)	**Stazioni dei tronchi: Cosenza-Sibari e Sibari**-Cirò (9)	**Bologna-Foggia-Potenza Inferiore-Metaponto**	**Noceto-Sarzana**-Livorno C.-**Roma-Napoli-Paola** *o* **Parma-Sarzana-Livorno C.-Roma-Napoli-Paola** *o* **Genova-Livorno** Centr.-**Roma-Napoli-Paola** *o* **Bologna - Firenze** - Roma-Napoli-Paola	(10)

PERCORSI Da . . . . (1)	a . . . . . (1) o viceversa	Via più breve	Deviazione	Chilometri di maggior percorso
Milano Centrale (11)	Melito di Porto Salvo (11)	Noceto-Sarzana-Livorno Centrale-Roma-Codola-Reggio di Calabria	Parma-Sarzana-Livorno C.-Roma-Napoli-Reggio Calabria Genova-Livorno C. - Roma-Napoli-Reggio Calabria Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio Calabria	37 51 64
Milano Centrale (12)	Napoli (12)	Noceto-Sarzana-Livorno Cent.	Parma-Sarzana-Livorno C. Bologna-Foggia	20 74
Milano Centrale	Novi Ligure	Voghera	Vigevano-Alessandria	20
Milano	Rovigo	Mantova-Cerea	Verona-Padova Verona-Cerea	31 6
Milano Centrale (13)	Saline di Reggio (13)	Noceto-Sarzana-Livorno Centrale-Roma-Codola-Reggio di Calabria	Parma-Sarzana-Livorno C.-Roma-Napoli-Reggio di Calabria Genova-Livorno C.-Roma - Napoli-Reggio di Calabria Bologna-Firenze-Roma-Napoli-Reggio di Calabria	37 51 64
Milano Centrale	Siena	Noceto-Sarzana-Pisa	Bologna-Firenze	52
Milano Centrale (14)	Stazioni del tronco: Torre-Melissa-Bova (14)	Bologna-Foggia-Potenza Inferiore-Metaponto	Noceto-Sarzana-Livorno C.-Roma-Napoli-Sant' Eufemia (diramazione) o Parma-Sarzana-Livorno C.-Roma-Napoli - Sant' Eufemia (diramazione) o Genova-Livorno C.-Roma-Napoli-Santa Eufemia (diramazione) o Bologna- Firenze - Roma - Napoli-Santa Eufemia (diramazione)	(15)
Monselice	Parma	Lagnago-Piadena	Bologna	32
Monselice	Piacenza	Mantova-Codogno	Bologna	60
Montebelluna	Vicenza	Castelfranco-Cittadella	Castelfranco-Padova	26
Napoli	Cassano Jonio (16) Sibari (17) Spezzano Alb. (18)	Metaponto	Battipaglia-Paola	16 35 4
Napoli	Nardò Centrale	Potenza-Metaponto-Francavilla Font.-Novoli	Foggia-Zollino	80
Padova	Pavia	Monselice-Mantova-Codogno	Milano	20
Padova	Voghera	Monselice-Piacenza	Milano-Pavia	20
Pavia	Sarzana	Casalpusterlengo - Piacenza - Noceto	Genova	8
Perugia (19)	Roma Termini	Foligno-Orte	Terontola	31
Perugia (20)	Torino P. N. (20)	Firenze-Pisa-Genova	Firenze-Bologna-Piacenza	64
Piacenza	Vercelli	Mortara	Lodi-Milano	19
Portogruaro	Vicenza	Motta di Livenza-Treviso	Mestre-Padova	6
Racconigi	Roma Termini	Bra-Acqui-Pisa-Livorno Cent.	Torino-Alessandria	49
Reggio Calabria Centrale Reggio Calabria Porto Reggio Calabria Succ.	Sibari	Paola-Castiglione Cosentino	Catanzaro Marina	37 41 41
Roma Termini	Alfedena Scontrone Castel di Sangro Montenero Valcocchiara Rivisondoli-Pescocostanzo Roccaraso Sant'Ilario Sangro San Pietro Avellana	Sulmona	Caianello-Isernia	35 19 28 74 68 50 —
Roma Termini	Cassano Jonio (16) Sibari (17) Spezzano Alb. (18)	Codola-Nocera Inferiore-Metaponto	Codola-Nocera Inferiore-Battipaglia-Paola	16 35 4
Rovato	Seregno	Bergamo-Usmate Carnate	Milano	16
San Vito al Tagliamento	Treviso	Motta di Livenza	Casasra-Conegliano	16
Saluzzo (21)	Torino P. N.	Airasca	Savigliano	6
Sampierdarena	Torino P. N.	Acqui	Savona-Bra	29
Sampierdarena	Verona P. N.	Piacenza-Mantova	Pavia-Milano	9
Santhià	Savona	Vercelli-Alessandria	Torino-Bra	24
Savona	Torino P. N.	Bra	Sampierdarena-Alessandria	57
Sibari	Villa San Giovanni	Castiglione Cosentino-Paola	Catanzaro Marina-Sant'Eufemia (diramazione) Catanzaro Marina-Reggio di Calabria Centr.	49 66
Terni	Terontola	Foligno	Orte	4
Treviso	Vicenza	Cittadella	Mestre-Padova	20

NOTE
riguardanti il quadro delle deviazioni

(1) Salvo quanto è detto nelle note successive, la deviazione vale:
a) da una stazione all'altra;
b) da oltre una delle due stazioni per l'altra;
c) da oltre per oltre e viceversa.
(2) Soltanto pei viaggi da Bastia M. ed oltre a Saluzzo loco o viceversa.
(3) Soltanto pei viaggi da Bergamo loco a Parma ed oltre o viceversa.
(4) Soltanto pei viaggi da Cuneo loco a Firenze ed oltre o viceversa.
(5) Soltanto pei viaggi da Firenze loco a Torino loco o viceversa.
(6) Soltanto pei viaggi da Forlì loco a Orte ed oltre o viceversa.
(7) Soltanto pei viaggi da Mantova loco a Milano ed oltre o viceversa.
(8) Soltanto pei viaggi da Milano loco a Condofuri loco o viceversa.
(9) Soltanto pei viaggi da Milano loco alle stazioni dei tronchi Cosenza Sibari e Sibari-Cirò o viceversa.
(10) Da stabilirsi di volta in volta in base alla via effettiva da percorrere ed alla destinazione scelta.
(11) Soltanto per i viaggi da Milano loco a Melito di Porto Salvo loco o viceversa.
(12) Soltanto pei viaggi da Milano loco a Napoli loco o viceversa.
(13) Soltanto pei viaggi da Milano loco a Saline di Reggio loco o viceversa.
(14) Soltanto pei viaggi da Milano loco alle stazioni del tronco Torre Melissa-Bova o viceversa.
(15) Da stabilirsi di volta in volta in base alla via effettiva da percorrere ed alla destinazione scelta.
(16) Soltanto pei viaggi da e per Cassano all'Jonio loco.
(17) Soltanto pei viaggi da e per Sibari loco.
(18) Soltanto pei viaggi da e per Spezzano Albanese loco.
(19) Soltanto pei viaggi da Perugia loco a Roma ed oltre o viceversa.
(20) Soltanto pei viaggi da Perugia loco a Torino loco o viceversa.
(21) Soltanto pei viaggi da Saluzzo loco a Torino P. N. ed oltre o viceversa.

Allegato B.

Elenco delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo colla rete dello Stato pei viaggi a tariffa ridotta degli elettori politici.

Amministrazioni esercenti	Linee ammesse al servizio comulativo
Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane	Stazione per la Carnia-Tolmezzo-Villa Santina Cividale - Udine - Palmanova - Cervignano-Portogruaro Conegliano-Vittorio Thiene-Rocchette-Asiago Torrebelvicino-Schio-Arsiero Copparo - Ferrara - Cento-Persiceto-Decima-Modena Parma-Suzzara Bologna-Portomaggiore-Massalombarda Arezzo-Pratovecchio-Stia Adria-Piove
Società anonima per le ferrovie della Brianza Centrale	Monza-Molteno
Società anonima della strada ferrata di Biella	Santhià-Biella
Società anonima per la ferrovia di Valle Senio	Castelbolognese-Riolo dei Bagni
Società anonima per le ferrovie dell'Alta Valtellina	Sondrio-Tirano
Società anonima ferrovie e tramvie padane	Fano-Fermignano
Società anonima ferrovia Vallesessera	Grignasco-Coggiola
Società anonima per le ferrovie dell'Appennino Centrale	Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide
Società per la ferrovia elettrica di Valle Brembana	Bergamo-S. Giovanni Bianco
Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia	Guastalla - Reggio Emilia-Sassuolo Bagnolo in Piano-Carpi
Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro della provincia di Reggio Emilia	Reggio Emilia-Ciano d'Enza e diramazione Barco-Montecchio Emilia
Società anonima per la ferrovia Suzzara-Ferrara	Suzzara-Ferrara
Società nazionale di ferrovie e tramvie	Brescia-Iseo Rovato-Iseo-Edolo e diramaz. Bornato-Passirano Paderno Soresina-Soncino Orbetello-Porto S. Stefano
Società italiana per le strade ferrate sovvenzionate	Cancello-Benevento
Società anonima delle ferrovie Salentine	Francavilla-Fontana-Lecce e diramazione Novoli Nardò centrale Nardò-Tricase Maglie Casarano-Gallipoli

N. B. - Le linee Brescia-Iseo e Francavilla Fontana-Lecce (e diramazione Novoli-Nardò centrale), nei riguardi dei viaggi degli elettori politici sono da considerarsi linee dello Stato.

Allegato C.

Navigazione di Stato

Prezzi di passaggio per viaggi di andata e ritorno degli elettori politici.

	1ª classe	2ª classe	3ª classe
Da Civitavecchia a Golfo Aranci e viceversa .	36,50	24,70	9,10
Da Civitavecchia a Terranova e viceversa . .	38,10	25,70	9,40
Da Golfo Aranci a Terranova a viceversa. . .	4,10	2,70	1,40
Da Civitavecchia a Maddalena e viceversa . .	43,50	29,10	10,60
Da Terranova a Maddalena e viceversa. . . .	12,10	8,10	3,20
Da Golfo Aranci a Maddalena e viceversa . .	9,30	6,30	2,60
Da Napoli a Palermo e viceversa.	48,50	32,70	11,80

I prezzi suddetti comprendono la tassa di pontile, la tassa e sovrattassa di bollo e il diritto di cancelleria, tutto calcolato per le due corse di andata e ritorno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Sardigliano e di Sant'Agata-Fossili, in provincia di Alessandria; di Cupello e di Monteodorisio, in provincia di Chieti; di San Stefano di Rogliano, Mangone, Aprigliano, San Cosmo Albanese, in provincia di Cosenza, e in Bibiana, in provincia di Torino, è stato con decreti del 21 ottobre 1919 esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 ottobre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	85.23	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	91.75	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 23 ottobre 1919 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 119,12 — Londra 43,23 — Svizzera 183,23 — New York 10,36 — Oro 171,41.

Disposizioni nel personale dipendente:

Servizio metrico e del saggio.

Con decreto Ministeriale del 31 luglio 1919:

A decorrere dal 1° agosto successivo:

Palica Alberto, R. verificatore di 3ª classe, è promosso alla classe 2ª.

Baldi Alfredo, R. verificatore di 4ª classe, è promosso, per anzianità accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta, alla classe 3ª.

De Crecchio Dante, R. verificatore di 5ª classe, è promosso alla classe 4ª.

Mattioli Antonio, R. verificatore di 6ª classe, è promosso alla classe 5ª.

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 6 settembre 1919:

Con effetto dal 1° agosto 1919:

D'Andrea cav. Gerardo, capo sezione di 1ª classe, da L. 7100 a L. 7810.

Buono Cosimo, primo segretario di 1ª classe, da L. 5450 a L. 5995.

Con effetto dal 1° settembre 1919:

Gina Paolo — Franco Giuseppe, archivisti di 1ª classe, da L. 4325 a L. 4757,50.

Ottini Luigi, archivista di 2ª classe, da L. 3750 a L. 4125.

Lamperi Ludovico, applicato di 1ª classe, da L. 3175 a L. 3492,50.

Con effetto dal 1° luglio 1919:

Cocco Antonio, usciere di 1ª classe, da L. 2080 a L. 2288.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1919;

Considerato che, in seguito alla prima applicazione della tabella *E* annessa al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1793, concernente il ruolo dell'Ispettorato tecnico del credito, dopo effettuate le promozioni sono rimasti vacanti:

un posto di ispettore generale;

un posto di ispettore di 1ª classe;

due posti di ispettore di 2ª classe;

Decreta:

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti nel ruolo dell'Ispettorato tecnico del credito:

un posto di ispettore generale, con l'annuo stipendio di L. 10,400, oltre l'aumento stabilito dal decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 973;

un posto di ispettore di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 7100, oltre l'aumento come sopra;

due posti di ispettore di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, oltre l'aumento come sopra.

Ai predetti concorsi possono prendere parte funzionari del Ministero per l'industria, commercio e lavoro di qualsiasi grado e categoria, avventizi del Ministero stesso assunti prima della guerra, funzionari di altri Ministeri e persone non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato.

Le domande con l'esatta indicazione del posto al quale il concorrente aspira devono essere presentate al Segretariato generale di questo Ministero entro otto giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Alle domande devono essere uniti i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha superato l'età di 45 anni alla data del presente bando;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale di immunità penale;

d) certificato di buona condotta;

e) diploma di laurea in giurisprudenza o di laurea rilasciata da un R. Istituto superiore di studi commerciali per coloro che concorrono al posto di ispettore generale; diploma di laurea in giurisprudenza o di laurea rilasciata da un R. Istituto superiore di studi commerciali, od anche diploma di ragioniere o di perito commerciale (rilasciato da un R. Istituto commerciale) per coloro che concorrono al posto di ispettore di 1ª e di 2ª classe;

f) tutti i titoli che il candidato ritenga atti a comprovare la propria idoneità al posto cui aspira;

g) un elenco in doppia copia dei documenti e dei titoli presentati.

Sarà titolo di preferenza l'avere esercitato funzioni direttive o di controllo o aver fatto pratica bancaria in importanti Istituti di credito o in istituzioni analoghe.

Gli attuali ispettori dell'Ispettorato tecnico del credito hanno titolo per essere ammessi al concorso per il posto di ispettore generale indipendentemente dalla presentazione di titoli di studio.

I funzionari del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

I funzionari degli altri Ministeri possono, in sostituzione dei documenti indicati nel precedente capoverso, presentare un certificato ufficiale comprovante la loro qualità di funzionari.

È da avvertire che i funzionari dello Stato e gli avventizi del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sono ammessi ai concorsi senza limitazione di età.

Roma, 24 ottobre 1919.

Il ministro: FERRARIS.

PARTE NON UFFICIALE

Il generale Diaz a Londra

LONDRA, 23. — Il generale lord Horne, il generale italiano Perelli, il generale Delme Radcliffe, accompagnati dai rispettivi aiutanti di campo, sono partiti da Londra per Dover.

A Dover essi hanno ricevuto il generale Diaz che proveniva da Boulogne a bordo di un cacciatorpediniere che è arrivato alle 11,30.

Il treno speciale col generale Diaz e gli altri generali è partito da Dover alle 12,30. In una vettura *restaurant* ha avuto luogo la colazione.

LONDRA, 23. — Il generale Diaz è giunto alla stazione Vittoria splendidamente addobbata con drappi e bandiere italiane alle 14 ricevuto da una folla di personalità e notabilità tra le quali erano il ministro della guerra, Wiston Churchill, l'ammiraglio Wemys, ex-primo Lord dell'Ammiragliato in rappresentanza dell'Ammiragliato, l'ambasciatore d'Italia e la marchesa Imperiali, l'ammiraglio Orsini, il maresciallo Wilson, capo dello stato maggiore generale, il maresciallo Haig, comandante delle truppe metropolitane e rappresentanti degli eserciti e delle flotte inglese ed italiana.

Il generale Diaz è stato fatto segno alle più cordiali accoglienze. Quando egli è sceso dal vagone una compagnia della guardia irlandese ha reso gli onori militari, mentre la musica suonava l'inno italiano.

Il generale Diaz ha preso posto in una vettura reale e si è diretto all'Hotel Carlton, ove alloggerà.

LONDRA, 23. — Il generale Diaz ha dedicato il pomeriggio a visite private. Sia durante il percorso per giungere all'albergo, ove alloggia, sia nelle vie, ove per caso è passato, il generale Diaz è stato fatto segno a manifestazioni di calda simpatia dalla folla.

Domani al Guildhall avrà luogo un grande ricevimento in onore del generalissimo italiano durante il quale gli sarà offerta una spada d'onore.

LONDRA, 23. — Il *Daily Chronicle* in un articolo editoriale scrive:

« Diamo il benvenuto al genenerale Diaz, uno dei più insigni tra i grandi generali degli eserciti alleati che terminarono vittoriosamente la guerra ».

Il giornale, tessendo l'elogio degli eminenti servizi resi dal generale Diaz, descrive la battaglia di Vittorio Veneto come una delle più decisive della guerra europea tanto dal punto di vista del numero dei prigionieri, dei cannoni e del bottino catturati, quanto dal punto di vista dei suoi risultati politici.

Dopo aver ricordato i servizi resi dal contingente britannico agli ordini di Lord Cavan ed il modo generoso col quale il generale Diaz riconobbe questi servizi, il *Daily Chronicle* continua: « Non dobbiamo tuttavia dimenticare che il principale strumento del successo meraviglioso ottenuto dal generale Diaz fu l'esercito italiano

I soldati italiani hanno dimostrato il genere di eroismo che gli inglesi apprezzano di più, e cioè l'eroismo che si afferma nelle avversità e che sa trasformarle in trionfo.

L'Italia, dopo l'armistizio, ha subito molte prove e molte delusioni sia morali che materiali: il suo popolo soffre ancora a causa della guerra più crudelmente di qualsiasi altro popolo delle cinque grandi potenze; il suo orizzonte è stato temporaneamente oscurato da una serie di incidenti che sono avvenuti a proposito di Fiume.

In questo momento, noi siamo felici di avere occasione di attestare ancora una volta la nostra stima nazionale per l'Italia.

Nella persona del suo più illustre soldato noi salutiamo il simbolo vivente dei nostri sacrifici comuni, della nostra comune vittoria e l'incarnazione della vitalità nazionale del popolo italiano che le avversità non potranno nè opprimere, nè abbattere mai ».

CRONACA ITALIANA

Roma al Re e ai capi dell'esercito e dell'armata. — Ieri, nel pomeriggio, ebbe luogo in Campidoglio la seduta straordinaria del Consiglio municipale per conferire al Sovrano la corona civica per merito di guerra e la cittadinanza onoraria di Roma ai capi supremi dell'esercito e dell'armata generale Diaz e ammiraglio Thaon de Revel.

La seduta era imponentissima. Il sindaco, fra profonda attenzione, pronunziò, spesso interrotto da applausi e acclamato alla fine da una lunga ovazione e da evviva al Re, a Diaz e a Thaon de Revel, un elevato, patriottico discorso.

Approvate con entusiastiche acclamazioni le alte onorificenze, la seduta memorabile si sciolse lasciando in tutti un grato, incancellabile ricordo.

Il ministro degli affari esteri di Cina ha rimesso al ministro della guerra, a nome del presidente di quella Repubblica, la somma di lire ventimila a favore dei nostri mutilati di guerra

L'atto gentile è un nuovo segno della cordialità di rapporti che esiste fra il popolo cinese e quello italiano, oltre ad essere un apprezzato omaggio al valore dei nostri mutilati.

Il presidente della Confederazione, a mezzo del suo primo aiutante di campo, ha manifestato all'incaricato d'affari d'Italia in Washington il suo vivo cordoglio per il grave lutto che ha colpito l'Ambasciata d'Italia.

Hanno parimenti espresso le loro condoglianze per la morte del conte Macchi di Cellere, i capi degli Stati dell'Unione, le alte cariche civili, il corpo diplomatico, i membri del Parlamento, le colonie italiane, le Società italiane di Washington.

La stampa degli Stati Uniti è unanime nel mettere in rilievo le doti di diplomatico e di perfetto gentiluomo possedute dal compianto ambasciatore.

I funerali di Stato sono stati fissati per lunedì 24 corrente e solenni onoranze saranno tributate all'estinto.

TELEGRAMMI " STEFANI „

WASHINTON, 22. — Il presidente Wilson ha passato la migliore notte dall'inizio della malattia. Egli digerisce più facilmente.

PARIGI, 23. — Il presidente Wilson non ha fatto conoscere il suo pensiero circa la proposta di convocare il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni.

PARIGI, 24. — L'esecuzione di Lenoir è stata fissata per oggi.

WASHINGTON, 24. — La Commissione per gli affari esteri del Senato ha approvato cinque nuove riserve al trattato di Versailles.

Le riserve sono le seguenti:

1° gli Stati Uniti si riservano intera libertà di azione circa approvazione delle clausole che riguardano lo Sciantung;

2° il regolamento delle transazioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Germania, che deve essere compilato da una Commissione preparatoria dovrà essere approvato dal Congresso;

3° il Congresso deciderà se gli Stati Uniti debbano contribuire o no alle spese per il Segretariato della Società delle nazioni e delle Commissioni create dal trattato;

4° circa la clausola relativa alla limitazione degli armamenti, il Congresso si riserva il diritto di aumentare gli armamenti stessi nel caso in cui gli Stati Uniti si trovassero coinvolti in una guerra o minacciati da una invasione;

5° i sudditi americani possono continuare e mantenere relazioni commerciali e finanziarie con i sudditi di altri Stati anche nei casi previsti dall'art. 8 del trattato.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.